



LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE E L'IMPIEGO DI BORSE DI RICERCA

Sommario

Premessa – cosa sono?	1
Incompatibilità	2
Che caratteristiche deve avere la convenzione/contratto alla base di una borsa di ricerca?	2
Quanto costano?	2
Come si attivano?	3
Quanto durano?	3
Posso utilizzare le borse di ricerca nei progetti di ricerca?	3
Borse di ricerca e progetti internazionali	3
Borse di ricerca e progetti PRIN	3
Che differenza c'è tra assegno e borsa di ricerca?	3

Premessa – cosa sono?

Le borse di ricerca sono uno strumento finalizzato al reclutamento di personale interessato alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca.

Le borse di ricerca devono essere finanziate con fondi **esterni** disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o produttivo di qualsiasi altro tipo di reddito.

I compensi devono essere finalizzati a sostenere l'attività di formazione alla ricerca scientifica.

L'erogazione a favore del borsista non costituisce il corrispettivo di un'attività lavorativa, quanto piuttosto il sostegno economico ad un'attività di studio e ricerca. Questo motiva anche il **trattamento fiscale e previdenziale** di particolare favore di cui gode questa fattispecie (art. 6 c. 6 l. 398/1989).

Le borse di ricerca non sono assimilabili ad un rapporto di lavoro autonomo e quindi **non vanno inviate alla Corte dei Conti**. Saranno eventualmente assoggettate a controllo successivo sulla esistenza di tutti i requisiti per la loro attivazione.

Incompatibilità

La borsa di ricerca non è cumulabile con:

- assegni per attività di ricerca;
- borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare;
- rapporti di lavoro subordinato.

In caso di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, la compatibilità verrà attestata dal Responsabile scientifico.

La borsa è compatibile con attività di lavoro occasionale.

I titolari di borse di ricerca non possono essere impegnati in attività didattiche.

Che caratteristiche deve avere la convenzione/contratto alla base di una borsa di ricerca?

Il finanziamento delle borse di ricerca deve provenire da una o più **fonti esterne** all'Ateneo.

Una “**specificata convenzione**” può essere una convenzione-quadro (a valenza generale, che preveda una pluralità di borse) per cui non è necessaria una convenzione per ogni singola borsa. Nella convenzione-quadro può anche essere stabilita solo una quota del finanziamento da destinare a borse di ricerca.

Per “specificata convenzione” si può intendere anche una convenzione già in essere tra l'Università e l'altro ente, purché via sia un riferimento al finanziamento di borse di ricerca.

In ogni caso, la “specificata convenzione” deve prevedere esplicitamente la destinazione di almeno una quota alle borse di ricerca.

La fonte di finanziamento proveniente dal **conto terzi** è prevista solo nel caso in cui nel contratto conto terzi sia **esplicitamente** scritto che una parte degli utili derivanti dal contratto possono essere utilizzati dall'Ateneo per l'attivazione di borse di ricerca e che tale riserva non distolga risorse necessarie alla fornitura del servizio commissionato mediante il contratto conto terzi. Infatti, **il costo del borsista non può figurare tra i costi diretti** per la realizzazione di una prestazione prevista da un contratto conto terzi poiché si configurerebbe come compenso di una prestazione lavorativa.

Le borse possono essere coperte mediante una **donazione finalizzata** al finanziamento di borse per attività di ricerca post-laurea.

Nel caso di **donazione senza finalizzazione**, questa potrà essere utilizzata per il finanziamento di borse di studio per attività di ricerca post laurea solo in presenza della “convenzione specifica” o di corrispondenza ufficiale con l'ente donante che autorizzi l'utilizzo del contributo al finanziamento della borsa.

Quanto costano?

L'importo della borsa di ricerca, ragguagliato su base annua, non può essere superiore a quello minimo previsto per gli assegni di ricerca di cui all'Art. 22 della legge 240/2010, pari a € 19.367,00 annui lordo percipiente.

Di norma le borse di durata inferiore ai 3 mesi verranno corrisposte alla conclusione del contratto in un'unica soluzione mentre le borse di durata superiore ai 3 mesi verranno invece corrisposte con pagamenti bimestrali posticipati.

Come si attivano?

Le borse di ricerca si attivano mediante bando di selezione pubblica in base a valutazione di titoli ed eventuale colloquio. I bandi sono pubblicati nella pagina di dipartimento nel menu 'Lavora con noi' e visibili anche dall'home page del sito di Ateneo nei menu Ricerca> Lavora con noi e Ateneo > Lavora con noi.

Quanto durano?

Le borse hanno una durata commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria. Di norma tale durata non eccede i 12 mesi, salvo giustificato motivo.

Posso utilizzare le borse di ricerca nei progetti di ricerca?

Borse di ricerca e progetti internazionali

Le borse non potranno essere rendicontate fra i costi diretti del personale, trattandosi di una tipologia contrattuale priva di alcune caratteristiche richieste a livello europeo, e non potranno essere coperte con gli overhead, poiché devono essere basate su convenzioni senza oneri finanziari per l'università.

Borse di ricerca e progetti PRIN

Le borse non possono gravare su fondi prin, ma possono essere rendicontate sul progetto in voce A3.

Nello specifico si segnala che:

1. le borse possono essere inserite a costo 0 in voce A3 - personale già acquisito con altri fondi;
2. qualora, invece, si ritenga opportuno valorizzare il relativo costo sul progetto PRIN, sempre in voce A3, sarà necessaria specifica certificazione dell'ente di provenienza in merito ai costi e all'impegno sul progetto.

Le borse, infatti, devono essere basate su convenzioni senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Che differenza c'è tra assegno e borsa di ricerca?

Gli assegni di ricerca dell'Ateneo si rivolgono a studiosi in possesso di laurea e/o dottorato di ricerca e di un *curriculum* scientifico professionale adeguato allo svolgimento di specifici programmi di ricerca proposti dall'Ateneo o di progetti presentati dai candidati assegnisti (nel caso di assegni d'area). Poter inserire fra i propri titoli un Assegno di ricerca arricchisce il *curriculum* scientifico dello studioso eventualmente interessato a intraprendere la carriera accademica. In base alla normativa vigente un assegno di ricerca deve durare minimo un anno (12 mesi) e avere un importo minimo annuo pari a €19.367,00 lordo percipiente.

Le borse di ricerca, invece, sono uno strumento rivolto a giovani laureati interessati ad avvicinarsi al mondo della ricerca mediante un percorso formativo *short term* utile a sondare una possibile prosecuzione dell'attività di studio e attività partecipando a progetti e/o gruppi di ricerca nella fase *post lauream*. L'importo della borsa di ricerca, ragguagliato su base annua, non può essere superiore a quello minimo previsto per gli assegni di ricerca (€ 19.367,00 annui lordo percipiente).

Documento redatto da:

Area Ricerca
Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia
Tel. 041.234.8091/8297
e-mail: ricerca.nazionale@unive.it

Venezia
Luglio 2014